CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Gennaio/02 - 2022

INDICE

Intrastat, novità 2022 *pag. 2*
Rinvio abolizione esterometro *pag. 4*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Intrastat, novità 2022

Con la Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l'Agenzia delle dogane, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha previsto alcune novità riguardanti i Modelli Intrastat aventi periodi di riferimento **decorrenti dal 1° gennaio 2022:** le novità riguardano il recepimento del **Regolamento (UE) n. 2020/1197,** che ha previsto **novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica** relative alle transazioni intraunionali, nonché le disposizioni del **D.Lgs. 192/2021** che ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie** in **regime cosiddetto di "*call-off stock*"**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la **Direttiva 2006/112/CE,** per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Queste, in estrema sintesi, le novità dell'anno scaturite dell'evoluzione normativa anzidetta, volte a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Acquisti

- Modello Intra 2bis – Acquisti intracomunitari di beni

E' stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello. I soggetti, di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento **a periodi mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro** (la precedente soglia era fissata a € 200.000).

Diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta.

Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.

- Modello Intra 2quater – Acquisti intracomunitari di servizi

Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter* D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

La compilazione di alcuni campi diventa facoltativa: le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non devono essere più obbligatoriamente rilevate .

Anche in questo caso non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.

Cessioni

- Intra 1bis – Cessioni di beni

Il campo "Natura della transazione" viene suddiviso nelle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni, che si allegano per completezza di informazione.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato).

Ai fini statistici è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.

È prevista inoltre una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue, per le spedizioni e gli arrivi di beni **di valore inferiore a 1.000 euro**. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000».

- Intra 1sexies – Call off-stock

È stata introdotta, infine, una **nuova sezione dedicata alle operazioni di *Call off-stock***, attraverso la quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero.

Le tipologie di operazioni oggetto di compilazione sono quelle elencate nell'Allegato E delle istruzioni alla compilazione, cui si rimanda, specificamente:

1. Trasferimento di beni

2. Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)

3. Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

Allegato: Istruzioni per la compilazione

Rinvio abolizione esterometro

Il maxi-emendamento al Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021) ha **differito dal 1° gennaio al 1 luglio 2022** l'obbligo per i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica di inviare al Sistema di Interscambio, sotto forma di fatture elettroniche, i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture relative agli acquisti dall'estero, posticipando quindi la data di **abolizione** del c.d. "**Esterometro**".
Conseguentemente, per il primo semestre 2022 restano immutate le già note modalità di trasmissione dell'esterometro, ferma restando comunque la possibilità, per i contribuenti, di emettere fattura elettronica per le operazioni attive, autofattura per gli acquisti di beni e servizi extraUe o integrazione elettronica delle fatture ricevute intra-Ue.
Ciò significa che, per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero:
- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato.

Dal 1° luglio 2022, come ha ulteriormente precisato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 374343 del 23 dicembre 2021, occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i tracciati xml di integrazione o di autofattura con i tipi documento appositamente individuati per integrazioni o autofatture, e cioè il TD17 per i servizi dall'estero, il TD18 per gli acquisti intracomunitari ed il TD19 per acquisti beni già presenti in Italia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI